III LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

COMMISSIONE V

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI

XIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione	
$e \; approvazione$):	
Integrazione alla legge 24 luglio 1959, n. 622, relativa ad interventi in favore	
dell'economia nazionale (2337- B)	143
PRESIDENTE, Relatore	
Votazione segreta:	
Presidente	144

La seduta comincia alle 9,30.

GENNAI TONIETTI ERISIA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Integrazione alla legge 24 luglio 1959, n. 622, relativa ad interventi in favore dell'economia nazionale (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2337-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione alla legge 24 luglio 1959, n. 622, relativa ad interventi in favore dell'economia nazionale » (2337-B) approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 12 ottobre 1960 e modificato dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato, nella seduta del 7 dicembre 1960.

Sulle modifiche apportate dal Senato riferirò io stesso.

Le varianti apportate dal Senato sono intese a perfezionare la formulazione del provvedimento ed a riferire la maggiore spesa disposta all'esercizio finanziario 1960-61 anziché al precedente, in considerazione del fatto che il prolungato *iter* del disegno di legge ha fatto ormai scavalcare l'esercizio 1959-60 cui il testo originario attribuiva la maggiore spesa.

Così, all'articolo 1, alla dizione « delle giacenze della lana tosa » viene sostituita la dizione « della lana di tosa » sopprimendo le parole « delle giacenze », ciò che risponde alla logica, in quanto non si può conferire all'ammasso lana che non sia giacente. Poiché si tratta di una forma di protezione della produzione nazionale della lana, propongo che la variante sia accolta.

Inoltre, sia all'ultimo comma dell'articolo 1 che all'ultimo comma dell'articolo 2 è stato sostituito il riferimento « all'esercizio finanziario 1959-60 » con quello dell'« esercizio finanziario 1960-61 ». Tale sostituzione si rende necessaria – come si è detto – in quanto nelle more dell'iter legislativo, il provvedimento in esame è andato a proiettarsi sull'esercizio 1960-61 poiché l'esercizio 1959-60 si era, nel frattempo, chiuso.

Ritengo che gli onorevoli colleghi non abbiano difficoltà ad approvare le varianti proposte dal Senato, che corrispondono a necessità di chiarezza formale e di carattere contabile.

III LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

SOLIANO. Desidero sapere se nell'esercizio 1960-61 è prevista la spesa di cui trattasi.

PRESIDENTE. Sì. Si tratta di 370 milioni che sono stati risparmiati nelle operazioni di emissione e collocazione del prestito cosiddetto anticongiunturale.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« Nel capo III (interventi diversi in agricoltura) della legge 24 luglio 1959, n. 622, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

« ART. 13-bis (provvidenze in favore del settore della lana). — Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro, l'ammasso volontario delle giacenze della lana di tosa delle campagne 1958 e 1959 ed a fissare le modalità di esecuzione.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui al comma precedente nella misura massima di lire 5.000 per ogni quintale di prodotto ammassato e per un importo complessivo massimo di lire 70 milioni.

La somma di lire 70 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60 ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Nel capo III (interventi diversi in agricoltura) della legge 24 luglio 1959, n. 622, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

« Art. 13-bis (provvidenze in favore del settore della lana. — Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro, l'ammasso volontario della lana di tosa delle campagne 1958 e 1959 ed a fissare le modalità di esecuzione.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui al comma precedente nella misura massima di lire 5.000 per ogni quintale di prodotto ammassato e per un importo complessivo massimo di lire 70 milioni.

La somma di lire 70 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-61». Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« Al capo XII (*provvedimenti per l'artigianato*) della legge 24 luglio 1959, n. 622, dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:

"ART. 57-bis (difesa e propoganda del prodotto italiano all'estero). — È autorizzata la spesa di lire trecento milioni per la concessione di contributi e sussidi relativi all'organizzazione, alla partecipazione di mostre e fiere all'estero nonché per provvedere a spese per la tutela e lo sviluppo del prodotto italiano all'estero.

La somma di lire trecento milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1959-60 ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato.

«Al capo XII (provvedimenti per l'artigianato) della legge 24 luglio 1959, n. 622, dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:

« ART. 57-bis (difesa e propaganda del prodotto italiano all'estero). — È autorizzata la spesa di lire trecento milioni per la concessione di contributi e sussidi relativi all'organizzazione, alla partecipazione di mostre e fiere all'estero nonché per provvedere a spese per la tutela e lo sviluppo del prodotto italiano all'estero.

La somma di lire trecento milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1960-61 ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 3 del disegno di legge non ha invece subito alcuna modificazione da parte del Senato.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

III LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Integrazioni alla legge 24 luglio 1959, n. 622, relativa ad interventi in favore della economia nazionale (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2337-B):

Presenti e votanti			. 21
Maggioranza			. 11
Voti favorevoli			19
Voti contrari .			2
(La Commissione appr	rov	a).	

Hanno preso parte alla votazione:

Alpino, Ambrosini, Amendola Giorgio, Assennato, Barbi, Belotti, Biasutti, Bianchi Gerardo, Brighenti, Buttè, Castelli, Dami, Ferrari Aggradi, Galli, Gennai Tonietti Erisia, Gioia, Isgrò, Napolitano Giorgio, Pedini, Soliano e Vicentini.

La seduta termina alle 9,45.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI